



CONFINDUSTRIA

Audizione Parlamentare

Senato della Repubblica

Atto del Governo n. 298

Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che
abroga la direttiva 2004/40/CE

Maggio 2016



CONFINDUSTRIA

Senato della Repubblica

Atto del Governo n. 298

Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che
abroga la direttiva 2004/40/CE

A cura di:

Fabiola Leuzzi
Fabio Pontrandolfi

Area Lavoro e Welfare

Considerazioni generali

Il dibattito in tema di campi elettromagnetici, che ormai si protrae da un decennio, ha indotto le competenti autorità europee ad emanare una prima direttiva (2004/40/CE), il cui termine per il recepimento da parte degli Stati membri è stato più volte prorogato (dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2012 e ancora al 31 ottobre 2013). Infine, la direttiva richiamata è stata sostituita dal legislatore comunitario (direttiva 2013/35/UE).

La necessità di un aggiornamento della direttiva del 2004 è stata determinata soprattutto da difficoltà di applicazione della stessa nell'ambito delle pratiche cliniche di risonanza magnetica e in alcune attività industriali.

Anche l'iter della direttiva 2013/35/UE non è stato facile e ha indotto la Commissione europea a prevedere – nell'ambito della stessa direttiva (art. 14) - la pubblicazione di guide pratiche non vincolanti (pubblicate nei mesi scorsi), che forniscono orientamenti e procedure in merito ad alcuni aspetti specifici della direttiva¹, senza essere tuttavia esaustive dell'intera disciplina.

Il problema alla base dei rinvii e della emanazione di prime linee guida è costituito dal fatto che *«la conoscenza dei rischi da campi elettromagnetici, per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro non è così "matura", come quella di altri agenti fisici come il rumore, le vibrazioni e radiazioni ionizzanti»*²

Va inoltre tenuta presente la notevole complessità tecnica della materia, che rende tutt'altro che agevole, soprattutto per le piccole e medie imprese, la comprensione e l'applicazione delle norme.

Date le notevoli incertezze tuttora esistenti sul piano della conoscenza scientifica dei rischi in questo ambito e data la rilevanza strategica dei settori industriali coinvolti, la normativa dovrebbe essere tale da assicurare la massima chiarezza possibile in vista di una applicazione la più semplice e aderente al testo, con particolare riferimento ai livelli di azione e ai valori limite di esposizione.

Questo ricordando anche che l'eventuale previsione di livelli di regolazione superiori a quelli stabiliti dalla direttiva sarebbe in contrasto con le disposizioni e gli strumenti previsti dal nostro legislatore volti ad evitare che il recepimento della normativa europea si trasformi in un'occasione per introdurre procedure e costi non necessari gravanti sui destinatari della regolazione (art. 15, legge n. 183/2011).

L'atto del Governo in esame recepisce dunque la direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Il provvedimento integra e, in parte, sostituisce le previsioni in materia già presenti nel D.lgs n. 81/2008.

Nel suo complesso, il provvedimento risente delle medesime criticità che caratterizzano il sistema normativo nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In contrasto con

¹ Ad es. determinazione dell'esposizione; orientamenti per la dimostrazione della conformità in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche; l'effettuazione della valutazione del rischio.

² Cfr. Parere sulla guida pratica del 27 novembre 2014, a cura del Comitato Consultivo sulla salute e sicurezza della Commissione europea, doc. 2019/14-EN.

l'impostazione comunitaria³ e con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale⁴, tale sistema non assicura la certezza del diritto poiché, a fronte di previsioni di estremo dettaglio relative ai valori della esposizione e di azione, introduce disposizioni e clausole elastiche, generiche e di obiettivo, che – non assicurando la certezza del diritto relativamente alla valutazione dei rischi - rendono generalmente sanzionata la condotta del datore di lavoro, in violazione dei principi di legalità, tassatività, precisione, determinatezza, che dovrebbero informare le norme penali.

In realtà, i criteri che guidano il legislatore nel recepire le direttive comunitarie sono ormai chiari:

- *“gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse”* (l. n. 183/2011, art. 15)
- *“in caso di trasposizione di una direttiva nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, è indispensabile che l'ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali”* (Corte di giustizia, da ultimo v. C-65/01)
- gli atti di recepimento devono rispettare i principi di diritto costituzionale e penale nazionale (in particolare, quello di legalità con i corollari di determinatezza, precisione e tassatività)
- il legislatore nazionale, nel porre norme penalmente sanzionate, deve garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta (Corte cost., sent. n. 327/2008).

Al contrario, la tecnica legislativa adottata – analogamente a quella che caratterizza l'intero D.lgs n. 81/2008 – è caratterizzata da una serie di prescrizioni puntuali e dettagliate, nelle quali i comportamenti che il datore di lavoro deve osservare sono minuziosamente descritti, ed è contraddetta e sopravanzata dalla tecnica, esattamente opposta, della introduzione di previsioni generali e di principio, anch'esse penalmente sanzionate, caratterizzata più dalla predeterminazione dei fini che il datore di lavoro deve raggiungere che dalla individuazione dei comportamenti che egli è tenuto ad osservare, ed è suscettibile pertanto di ampliare la discrezionalità dell'interprete.

Ad esempio, i valori limite sono descritti minuziosamente al novellato art. 208, mentre il testo della norma è costellato da principi che impongono l'obiettivo della massimizzazione della tutela (l'art. 210 prevede un programma d'azione che comprenda misure tecniche ed organizzative intese a ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici e misure tecniche ed organizzative volte a prevenire “qualsiasi rischio” per le categorie sensibili).

Inoltre, a fronte della espressa limitazione degli obblighi di legge agli “effetti noti” ed alle “relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed

³ C-49/00 e C-65/01

⁴ Corte cost., n. 312/1996 e 327/2008

esposizione a campi elettromagnetici”, all’art. 207, comma 1, lett. b) gli “effetti biofisici diretti” sono indicati in modo non tassativo (“che comprendono effetti termici e effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali”) mentre, alla successiva lettera e), nell’indicare la nozione del valori limite di esposizione, gli effetti scientificamente accertati sono tassativamente indicati negli effetti termici e nella stimolazione elettrica dei tessuti.

Ancora un volta, dunque, non si coglie la necessità di recepire nel nostro ordinamento i principi della corte di giustizia e della corte costituzionale.

Il testo, quindi, conserva nel nostro ordinamento l’impostazione critica che, da un lato, contribuisce a compromettere la ripresa e la competitività e dall’altro costituisce un formidabile ostacolo all’attrattività del nostro Paese verso gli investimenti, nazionali ed esteri.

Occorre, invece, recepire in modo puntuale le disposizioni della direttiva, adeguandola al principio costituzionale e penale di legalità (in particolare, sul versante della determinatezza e tassatività delle fattispecie).

Le maggiori criticità riscontrate nel disegno di decreto legislativo

Art. 206

La previsione che le disposizioni riguardano solamente i rischi noti e le relazioni scientificamente accertate, astrattamente positiva, deve essere legata espressamente alla previsione secondo cui oggetto della valutazione dei rischi devono essere esclusivamente i rischi noti e le relazioni scientificamente accertate, che devono essere indicati tassativamente.

Art. 207

Gli “effetti biofisici diretti” sono definiti utilizzando locuzioni aperte ad applicazioni indefinite, dal momento che sono solamente esemplificativi (“possono”, “quali”) e lasciano spazio a una estensione indeterminata in sede interpretativa, con impropria responsabilizzazione oggettiva del datore di lavoro per qualsiasi altro effetto non indicato espressamente nella legge.

I concetti espressi sono indeterminati: il “*detrimento della salute fisica e mentale*” è un concetto atecnico, cui è soggetto normalmente qualsiasi essere umano, anche per fattori esogeni o individuali non determinati dalla esposizione lavorativa. Inoltre, sembra essere un concetto che fa riferimento ad una ipotesi di malattia, ossia di un evento con effetti a lungo termine, mentre la direttiva espressamente limita la portata delle previsioni agli effetti a breve termine. Per effetto dell’impropria nozione di malattia professionale (che comprende anche quella determinata dall’interazione tra fattori professionali ed extraprofessionali, ciascuno dei quali idoneo a causare di per sé una malattia), ogni detrimento fisico e mentale diviene imputabile al datore di lavoro. La situazione è ancora peggiore laddove si fa riferimento a “disturbi temporanei”: appare veramente arduo distinguere l’incidenza di fattori professionali legati all’esposizione ai campi elettromagnetici e fattori extraprofessionali, con difficoltà di valutazione e di conseguente

azione. Occorre, anche in questo caso, assicurare che si tratti di effetti noti e di relazioni accertate.

Art. 208

L'articolo 3 della direttiva prevede delle deroghe al superamento dei valori di azione, che sono state recepite in modo non conforme nell'articolo 208 dello schema di decreto. In particolare con riferimento al superamento dei VA inferiori per i campi elettrici e dei VA inferiori per i campi magnetici, le deroghe devono rispettare le stesse condizioni previste dalla direttiva. Va quindi recuperato letteralmente il testo della direttiva, ivi compreso l'esplicito richiamo ai VLE relativi agli effetti sensoriali, che non vengono invece richiamati nello schema di decreto. È importante, inoltre, garantire la conformità del testo alla direttiva anche per ribadire che il i livelli dei VA possono essere superati purché non si superino i VLE.

In riferimento all'articolo 208, si ritiene inoltre necessario eliminare il comma 6, in quanto introduce – in aperta violazione della legge n. 183/2011⁵ – adempimenti meramente formali ulteriori a quelli previsti dalla direttiva, aggravando inutilmente la posizione del datore di lavoro e senza introdurre elementi sostanziali utili ai fini della prevenzione. Si tratta di una integrazione non rilevata nell'analisi tecnico-normativa e che comunque risulta eccessiva in riferimento al campo di applicazione e generica relativamente alla tempistica di predisposizione ed invio della relazione tecnico-protezionistica.

Art. 209

La previsione risente della criticità evidenziata in premessa, laddove prescrive che la valutazione debba tener conto “anche” (congiunzione non prevista nella direttiva, che amplia indiscriminatamente e in modo indeterminato gli strumenti di riferimento) delle guide pratiche della commissione europea (senza indicare quali siano), delle “pertinenti” norme tecniche europee e del CEI (senza indicare quali esse siano), delle informazioni reperibili presso banche dati dell'Inail o delle regioni (senza individuare quali siano, se siano scientificamente consolidate ed approvate, diffuse e conosciute). Bisognerebbe inoltre, prevedere, (una volta univocamente individuate le banche dati) l'obbligo da parte degli Enti che le gestiscono, di tenerle costantemente aggiornate, esonerando il datore di lavoro da ogni responsabilità relativa all'utilizzo di dati, presenti nelle banche dati citate e non aggiornate.

Questa tecnica legislativa è ulteriore rappresentazione di quella incertezza del diritto che la Corte di giustizia e la Corte costituzionale hanno più volte evidenziato: la valutazione dei rischi, penalmente sanzionata, si considera correttamente effettuata se rispettosa di elementi non conoscibili, non scientificamente diffusi e comprovati, integrati da riferimenti extrapenalici.

⁵ L. 183/2011, che modifica l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introducendo il comma 24bis: «*Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse*».

Si tratta di previsioni, richiamate in modo necessariamente generico nella direttiva, che devono essere recepite individuando in concreto quali siano le guide, le norme, gli orientamenti o le banche dati, azione necessaria, pena l'incremento degli oneri del datore di lavoro per la ricerca di strumenti non puntualmente determinati. Vengono infatti richiamati strumenti alternativi, non indicati in modo tassativo e specifico, quindi, non solo assolutamente inidonei a semplificare la valutazione, ma fonte di incertezza. Occorre invece **individuare tassativamente e puntualmente, allegandoli al testo, quali sono gli strumenti che consentono di ritenere adempiuto l'obbligo di una adeguata valutazione dei rischi.**

In ogni caso, laddove si intenda mantenere la previsione di portata generale, **occorre precisare che gli "obblighi penalmente rilevanti del datore di lavoro sono solamente quelli individuati da previsioni di legge puntuale ovvero da norme tecniche espressamente e specificamente richiamate ed individuate dal legislatore, ovvero che sono accolte negli standard di produzione industriale".**

L'incertezza del diritto è ulteriormente rappresentata nel comma 2, che ipotizza l'impossibilità di stabilire con certezza il rispetto dei valori "sulla base di informazioni facilmente accessibili": chi giudica se le informazioni erano facilmente accessibili? E cosa si intende per "facilmente accessibili"? In questa ipotesi, secondo il legislatore si dovrebbe tener conto delle incertezze relative alla misurazione ed al calcolo, facendo anche riferimento alla "buona prassi metrologica": ai fini penali sono disposizioni indeterminate e legittimanti una responsabilità senza colpa, evidentemente incostituzionale. **Occorre precisare ed indicare puntualmente quali sono i riferimenti da prendere in considerazione.**

Analoga perplessità suscita la disposizione secondo cui il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, presta particolare attenzione alle "altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza": qualsiasi contestazione a posteriori relativa all'inadempimento di questa disposizione è evidentemente incontrastabile, non potendo sapendo *ex ante* quali siano le informazioni di cui tener conto. **Si tratta di una previsione che va eliminata ovvero sostituita dalla puntuale indicazione delle norme da applicare.**

Sempre in relazione all'articolo 209, appare necessario riformulare i commi 3 e 4 in senso aderente al testo della direttiva (art. 4, comma 6), che, pur nella vaghezza del testo, precisa comunque meglio che la valutazione, alle condizioni richiamate, non è necessaria.

Art. 210

Per i lavoratori appartenenti a gruppi cd sensibili si prevede l'obbligo di "prevenire qualsiasi rischio": è una previsione, questa, che impone il cd rischio zero, auspicabile ma evidentemente irrealistico/irrealizzabile sul piano pratico, che ingenera evidentemente una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro: questi, nell'incertezza della materia dal punto di vista scientifico, degli effetti dell'esposizione, delle cause di rischio e delle fonti scientifiche di valutazione, non potrà mai garantire l'assoluta certezza di aver evitato qualsiasi rischio (ammesso che si sappia quali sono tutti i rischi, ipotesi altrettanto irrealistica).

La prescrizione di ricorrere ad un "programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio" è addirittura ancora più ampia e

indeterminata di quel principio che – riferito alle misure organizzative e procedurali “concretamente attuabili” – è stato dichiarato non conforme a costituzione e reinterpretato dalla Corte costituzionale (sent. n. 312/1996), poiché allarga notevolmente lo spettro dei comportamenti rilevanti e li investe con norma penale di scopo. **È dunque una previsione che va eliminata ovvero ricondotta ai principi costituzionali, affermando che il datore di lavoro deve porre un programma d’azione che comprenda le misure “accolta negli standard di produzione industriale, o specificamente prescritta”. Laddove esistano disposizioni specifiche, occorre indicarle tassativamente.**

Al comma 1 si indica la necessità di tener conto, tra le misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, di dispositivi di sicurezza, schermature o analoghi meccanismi di protezione della salute. Non si precisa in alcun modo quali siano queste misure: si rischia così che, tra qualche anno, si chieda conto al datore di lavoro – nel caso di malattie professionali insorte per la pregressa esposizione a campi elettromagnetici - degli strumenti utilizzati, oggi indicati in modo generico ed indeterminato (esattamente come avviene oggi con riferimento alla generica previsione relativa all’obbligo di aspirazione delle polveri – art. 21 d.p.r. 303/1956 -, oggi estesa, in mancanza di norme specifiche, per contestare la mancata adozione di misure contro l’amianto). **Occorre indicare quali siano questi strumenti di protezione idonei a proteggere la salute.**

Al comma 6 si prevede che, per le esposizioni ammesse a determinate condizioni, debbano essere adottate misure “specifiche, quali il controllo dei movimenti”. L’indeterminatezza delle misure e la genericità dell’esempio (evidenziata dal contrasto tra la espressa previsione della specificità delle misure e l’assenza della indicazione di quali siano queste misure specifiche) ingenerano ancora una volta quella incertezza del diritto che non rende conoscibile il precetto, con conseguente responsabilità penale oggettiva. **Occorre quindi indicare quali siano queste misure specifiche.**

In riferimento all’art. 210, commi 5, 7 e 8 è opportuno riformulare i richiami al testo dello schema di decreto in modo più preciso, per non creare confusione e meglio circoscrivere l’applicazione delle disposizioni, in quanto nello schema di decreto è prevista una diversa numerazione dei commi, rispetto alla direttiva.

Art. 211

Si prevede che, in alcune ipotesi e laddove necessario, il datore di lavoro debba assicurare una “*sorveglianza sanitaria appropriata*”. Non è assolutamente chiaro cosa si intenda con tale concetto ed in che senso tale sorveglianza si distingua da quella normalmente assicurata per lavoratori esposti agli stessi rischi, poiché manca ogni riferimento preciso e concreto sulle condizioni che legittimano/impongono l’intervento. Al che consegue evidentemente una impropria responsabilità oggettiva del datore di lavoro. **Occorre dunque individuare le misure che si ritengono appropriate e le condizioni che legittimano l’intervento.**

Art. 212

La norma autorizza deroghe in presenza di “*specifiche circostanze documentate*” (non si chiarisce se di tipo tecnico od organizzativo). L’autorizzazione è, tra l’altro, concessa a condizione che “*tenuto conto dello stato dell’arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative*”: è evidente che occorre stabilire *ex ante* cosa si intenda concretamente e nello specifico per “*stato dell’arte*” e chi lo definisca, dal momento che la norma non fa specifico riferimento a determinate norme tecniche. In secondo luogo, la richiesta di deroga presuppone, secondo la previsione introdotta, che i livelli di sicurezza posti in essere siano già al massimo (ossia coerenti con lo stato dell’arte): se il datore di lavoro non è posto in condizione di conoscere quale sia lo stato dell’arte (in mancanza di certezza del diritto e della individuazione *ex lege* delle specifiche norme tecniche che rappresentano per definizione lo stato dell’arte), non si vede come si possa dimostrare di aver già adempiuto correttamente a norme indeterminate per poter chiedere la deroga. **Occorre quindi, da un lato, indicare puntualmente le norme tecniche da rispettare, e, dall’altro, a cosa si possa derogare se si è già garantito il massimo livello di sicurezza possibile. Non si comprende, infatti, la necessità che induca a derogare agli adempimenti quando si riesca ad assicurare la massima sicurezza possibile.**

Per poter richiedere la deroga, il datore di lavoro dovrebbe dimostrare che i lavoratori sono sempre protetti “*avvalendosi di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale*”: non è dato sapere cosa si intenda con questa locuzione e cosa si intenda per orientamenti comparabili. Ancora incertezza giuridica da integrare con disposizioni puntuali.

Andrebbe poi meglio chiarito il rapporto tra le deroghe previste dallo schema di decreto in esame e quanto già previsto da altre normative esistenti in tema di risonanza magnetica e impianti militari. In particolare, sul tema della risonanza magnetica direttiva, all’articolo 10, prevede specifiche deroghe che non necessitano di autorizzazione, non richiamate nel testo dello schema di decreto, così rendendo necessario un coordinamento con le norme esistenti.

In allegato, alcune ipotesi di emendamento coerenti con quanto argomentato nel testo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE - n. 298 -

Emendamento

All'art. 208, comma 4, sostituire alla lettera a) il periodo:

“a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all'allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:”

con il seguente:

*“a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all'allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché **non siano superati i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A3, oppure** siano verificate le seguenti condizioni:”*

Motivazione

La proposta di emendamento ha il fine di recepire letteralmente e correttamente la direttiva in esame, secondo la quale le ipotesi 1), 2), 3) sono alternative alla prima parte della lettera a).

Emendamento

All'art. 208, comma 4, sostituire alla lettera b) il periodo:

“b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni:

1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l'eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo; “

con il seguente:

*“b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché **non siano superati i***

VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A3, oppure siano verificate le seguenti condizioni:

1) il superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo; “

Motivazione

Come nel caso precedente, la proposta di emendamento ha il fine di recepire letteralmente e correttamente la direttiva in esame, secondo la quale le ipotesi 1), 2), 3) sono alternative alla prima parte della lettera a).

Emendamento

All'art. 208, eliminare il comma 6.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a garantire il rispetto della previsione di legge n. 183/2011, che, inserendo l'art. 24bis all'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ha previsto che *“gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse”*. Nella relazione tecnica al provvedimento l'ulteriore adempimento non è preso in considerazione, nemmeno al fine di giustificare le motivazioni a sostegno della sua introduzione. Si tratta di una previsione che incrementa gli oneri per le imprese gli adempimenti formali senza introdurre alcun elemento di sostanziale protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Emendamento

All'art. 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

“Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo conto delle guide pratiche della Commissione europea allegata al presente decreto, delle norme tecniche europee e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) allegata al presente decreto, delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del presente decreto, e delle indicazioni rese appositamente disponibili dall'INAIL o delle Regioni o da banche dati di settore la cui validità è riconosciuta

dalla medesima Commissione consultiva permanente. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono inoltre essere effettuati tenendo conto delle informazioni sull'uso e sulla sicurezza appositamente rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a dare corretta attuazione alla direttiva secondo i parametri di certezza del diritto richiesti dalla giurisprudenza comunitaria e costituzionale. Questo avviene indicando puntualmente ed allegando la documentazione richiamata ai fini della valutazione e misurazione. Nella stessa logica, il riferimento alle banche dati degli specifici settori produttivi dev'essere validato dalla Commissione Consultiva permanente, come anche l'individuazione delle banche dati da cui reperire dati utili.

Emendamento

All'art. 209, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

“3. Non è necessario effettuare la valutazione dell'esposizione con riferimento ai luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove sia già stata effettuata una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999 e siano esclusi i rischi noti relativi alla sicurezza.

4. Non è necessario effettuare la valutazione dell'esposizione ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso, attrezzature destinate al pubblico conformi alle norme di prodotto dell'Unione europea, che stabiliscono livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura.”

Motivazione

L'emendamento riprende testualmente la direttiva (art. 4, comma 6) precisando meglio le ipotesi e le condizioni alle quali non è necessaria una ulteriore valutazione.

Emendamento

All'art. 210, sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. Nei casi di cui all’articolo 208, comma 4 lett. a), sono adottate misure di protezione specifiche, quali l’informazione e la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 210-bis, l’uso di strumenti tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonché, se del caso e a norma degli articoli 75, 76 e 77, con l’impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.”

Motivazione

L’emendamento ha il fine di allineare quanto previsto dalla direttiva nello schema di decreto. In particolare, l’art. 5, comma 6 della Direttiva (recepito nell’art. 210, comma 5) si riferisce esplicitamente all’art. 3, paragrafo 3, lettera a), che corrisponde, nello schema di decreto, all’art. 208, comma 4, lett. a).

Emendamento

All’art. 210, sostituire i commi 7, 8 con i seguenti:

“7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 212 o all’articolo 208, commi 4 e 5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all’articolo 53”.

“8. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 4 e 5, nonché nell’ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. Ai fini del presente comma, i sintomi transitori possono comprendere:

- a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo;*
- b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea”*

Motivazione

L’emendamento mira a richiamare in riferimento all’art. 208, solo i commi 4 e 5 e non anche il comma 3, in quanto il richiamo a quest’ultimo comma pur essendo coerente al testo della direttiva, alla luce della diversa numerazione presente nello schema di decreto, è poco significativa, in quanto non riporta condizioni di deroga, presenti invece nei soli commi 4 e 5 dell’art. 208

Emendamento

All'Allegato XXXVI, parte II, lettera A, sostituire il seguente periodo prima della Tabella A1

“Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro controllate (tabella A1) è applicabile su base temporanea durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano state adottate le misure di prevenzione di cui all'art. 208, comma 4”

con il seguente

“Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro controllate (tabella A1) è applicabile su base temporanea durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano state adottate le misure di prevenzione di cui all'art. 208, comma 5”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a rendere coerente il rinvio dell'art. 208, comma 5, all'allegato, in quanto, l'Allegato XXXVI, parte II, lettera A, fa riferimento erroneamente all'art. 208, comma 4.